

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

18 Aprile 2017

Con la Legge n. 233/2016 è stata istituita la R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) che sarà operativa dal prossimo mese di maggio.

Anche sulla base della Circolare n. 1174, che la Covip ha recentemente emanato sulla materia, si sintetizzano di seguito i principali aspetti del nuovo istituto.

Operatività: dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, in via sperimentale;

Ambito di applicazione: iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento in regime di contribuzione definita;

Obiettivo: offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che stanno per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia e che detengono i requisiti per ottenere l'Ape (Anticipo finanziario a garanzia PENSIONISTICA);

Caratteristica: è un'opzione aggiuntiva alle prestazioni pensionistiche già erogabili sulla base del D.Lgs n. 252/2005;

Cosa è: è una erogazione frazionata del montante accumulato richiesto, in un arco temporale predefinito (massimo di 3 anni e 7 mesi);

Chi la eroga: direttamente la forma pensionistica complementare;

Requisiti:

- iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria;
- essere in possesso dei requisiti per APE:
 - età minima 63 anni;
 - maturazione diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
 - anzianità contributiva nella previdenza obbligatoria di almeno 20 anni;
 - diritto alla pensione obbligatoria, al momento dell'accesso alla prestazione pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria;
 - non essere titolari di altra pensione diretta.
- Intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.

Rapporti con l'APE: è possibile avvalersi dell'APE e della RITA in modo congiunto o alternativo.

Si allegano l'articolo 1, commi 188-193 della richiamata Legge n. 236/2016 e la Circolare Covip n. 1174/2017.